

Oggetto: emanazione Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 *“Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”*;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il D.M. MUR, prot. n. 491 del 30 luglio 2025, avente per oggetto la nomina del Presidente, con decorrenza dal 12 agosto 2025, per la durata di un triennio;

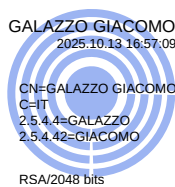
VISTA la Deliberazione n.64/2025 del 8 ottobre 2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia

DECRETA

di emanare il **Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia** allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del presente atto.

Pavia, 13 ottobre 2025



GALAZZO GIACOMO
2025.10.13 16:57:09
CN=GALAZZO GIACOMO
C=IT
2.5.4.4=GALAZZO
2.5.4.42=GIACOMO
RSA/2048 bits
Il Presidente
Giacomo Galazzo

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia così individuati dallo Statuto:

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 16 - Il Presidente

Art. 17 - Il Direttore

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Il Consiglio Accademico

Art. 20 - I Revisori dei conti

Art. 21 - Nucleo di Valutazione

Art. 22 - Collegio dei Professori

Art. 23 - Consulta degli Studenti

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali del Conservatorio per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti partecipi a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel Web.
2. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata per le sedute degli Organi collegiali in modalità telematica o mista deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) verifica dell’identità dei soggetti che intervengono da remoto;
 - b) possibilità per tutti i componenti dell’Organo collegiale di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i partecipanti in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) visione e condivisione protetta tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni

assunte dai singoli componenti;

f) riservatezza della seduta;

g) sicurezza dei dati e delle informazioni in termini di riservatezza e integrità tramite l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione che la seduta avviene in modalità telematica o mista.

2. In mancanza di specificazione nell'atto di convocazione, la seduta si intende convocata in presenza.

Art. 5 - Accertamento del numero legale per la validità della seduta

1. All'inizio della seduta è accertata, mediante riscontro a video, l'identità dei componenti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, devono rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione può essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Con riferimento alle sedute che si svolgono in modalità mista, ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti in presenza nella sede istituzionale del Conservatorio, sia quelli collegati da remoto.

4. Il componente che intende abbandonare definitivamente o temporaneamente la seduta comunica espressamente la propria volontà o si disconnette dal collegamento telematico.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale di cui all'art. 5 è assicurato, la seduta può comunque svolgersi e nel verbale si dà atto dell'assenza di coloro che sono impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

2. Nel caso in cui durante una votazione si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento telematico in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.

Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

a) rimandare la votazione qualora la stessa possa risultare alterata tenuto conto delle posizioni assunte nella seduta dell'Organo collegiale;

b) riaprire la votazione dopo aver accertato la sussistenza del numero legale per la validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti che risultino impossibilitati a ricollegarsi sono considerati usciti.

Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, alle sedute svolte in modalità telematica o mista si applicano i regolamenti riguardanti il funzionamento degli Organi collegiali.
2. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del decreto di emanazione del Presidente.
4. L'eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento, ai sensi dello Statuto del Conservatorio, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.